



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Calafiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 1199/2008 R.G.A.C.L. promossa

da

XXXXXXXXXXXXXXXXXX rappresentato e difeso dall' Avv. Serena Lazzaro per procura a
margine del ricorso introduttivo domiciliato presso lo studio della medesima in Siracusa

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA
RICERCA in persona del Ministro p.t., - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, in
persona del dirigente p.t., - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
SIRACUSA, in persona del dirigente p.t., ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
ENRICO FERMI SIRACUSA in persona del Dirigente p.t. rappresentati e difesi, *ex art.*
417 *bis* c.p.c. dal Dirigente delegato e domiciliati presso l'U.S.P. di Siracusa

RESISTENTI

OGGETTO: ALTRE IPOTESI.

All'udienza del 22.4.2009 le parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8 maggio 2008 il Prof. **XXXXXXXXXXXX** premesso che :
era già personale ATA a tempo indeterminato ed aveva sottoscritto contratto individuale di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art 59 comma 1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente ed aveva accettato l'incarico di assistente tecnico AR02 per n. 18 ore
settimanali fino al 30 giugno 2008;



con atto del 20 ottobre 2007 aveva, poi, assunto l'incarico in qualità di assistente tecnico AR02 per altre 18 ore presso l'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Siracusa;

che, tuttavia, con atto del 30 novembre 2007 del Dirigente dell'Istituto medesimo era stata revocata la nomina sulla scorta del parere dell'U.S.P. di Siracusa secondo cui ,1 personale con nomina a tempo indeterminato non può accettare una supplenza temporanea a norma dell'art. 58 del c.c.n.l. ult. comma CCNL vigente;

che tale parere era illegittimo così come la revoca dell'incarico posto che a norma dell'art. 59 ult. comma del CCNL vigente " *l'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente c.c.n.l. per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali*";

che, pertanto, il ricorrente aveva diritto ai sensi dell'art 4 del D.M. 430/2000 (regolamento delle supplenze del personale ATA)al completamento dell'orario di lavoro sino alle 36 ore e, pertanto, a prestare servizio in virtù dell'incarico originariamente conferitogli sino al 30 giugno 2008;

che, pertanto, era stato esperito il rituale tentativo di conciliazione con esito negativo ; che il ricorrente aveva, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alle retribuzioni spettanti oltre al danno morale, biologico ed a perdita di chances, interessi e rivalutazione monetaria in misura non inferiore ad €10.000,00o a quella somma maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta dal Giudice ex art. 1226 c.c.

ciò premesso chiedeva:

- 1) dichiararsi il proprio diritto a prestare servizio per la durata dell'incarico conferitogli sino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro (ossia 36 ore) e pertanto, correlativamente prestare servizio sino al 30 giugno 2008;
- 2) conseguentemente condannarsi le Amministrazioni convenute al risarcimento del danno pari alle differenze retributive non percepite sino al 30 giugno 2008 che quantificava in €10.000,00 nonché all'ulteriore risarcimento per danni alla carriera, alla persona e perdita di chances sia in via contrattuale che extracontrattuale, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Vinte le spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute, chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso avversario per infondatezza dello stesso.

In particolare, evidenziavano che la fattispecie ricadeva nella previsione dell'art. 59 del CCNL Scuola 2007-2009 che prevedeva la possibilità per il personale A.T.A. a tempo

indeterminato di accettare un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo per tre anni la titolarità della sede;

i contratti a tempo determinato che si sarebbero potuti accettare sarebbero stati esclusivamente quelli con durata fino al 30 giugno, cioè comunque disponibili sino all'intero anno scolastico in quanto il personale interessato alla stipula del contratto avrebbe dovuto fruire dell'aspettativa annuale, nel profilo abbandonato, per non più di tre anni.

La controversia veniva discussa e decisa all'udienza del 22.4.2009 come da separato dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Va riconosciuto il diritto del ricorrente ad avere conferito l'incarico di assistente tecnico AR02 presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi per 18 ore settimanali dalla data del conferimento (20 ottobre 2007) e sino alla data del 15 marzo 2008, individuata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto E. Fermi quale data di rientro del titolare del posto. In tal senso, infatti, è la ricostruzione dei fatti proposta dalle Amministrazioni convenute nella memoria di costituzione.

Non si condivide l'interpretazione della normativa contrattuale collettiva fatta propria dall'Amministrazione datrice di lavoro.

Invero, come è pacifico, l'art. 59 del c.c.n.l. quadriennio 2006-2009 del comparto scuola prevede:

**ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO**

1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

L'Amministrazione ha inteso il riferimento " ai contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno" come significativo della necessità che gli eventuali plurimi contratti a tempo determinato- stipulati al fine di ottenere il completamento dell'orario- siano tutti di durata annuale.

In verità tale conclusione non risulta in alcun modo necessitata né dalla lettera, né dalla ratio della disposizione.

Il tenore testuale della disposizione, infatti, si riferisce alla facoltà concessa al personale ATA titolare di sede di stipulare , genericamente, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno (scolastico), mantenendo per non più di tre anni la titolarità della sede.

E' evidente che la disposizione consente che si effettui tale scelta solo se il contratto a tempo determinato abbia la durata minime di un anno. Di certo, però, ciò non vuol dire che il dipendente debba necessariamente accettare più contratti a termine, né tanto meno che in caso di pluralità di contratti a termine la loro durata sia (per ciascuno di essi) almeno annuale.

Anzi, l'espresso riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 58 in esame, relativo alla consequenziale applicazione della disciplina prevista dal c.c.n.l. per i contratti a tempo determinato, determina gli effetti contrari quelli sostenuti dalle Amministrazioni convenute. Neppure si colgono le ragioni organizzative e didattiche paventate dalla difesa delle Amministrazioni a giustificazione dell'interpretazione sostenuta.

Tali finalità, certamente espressive della necessità di garantire il buon andamento dell'amministrazione scolastica, sono tutelate proprio dalla necessità di consentire la possibilità del congedo a fronte di un contemporaneo impegno almeno di durata annuale.

La conciliabilità del contratto annuale a tempo determinato con altri contratti a tempo determinato, poi, è oggetto della specifica disciplina richiamata dal secondo comma dell'art. 58 c.c.n.l. e non interferisce in alcun modo con quanto affermato, nel primo comma.

In ordine al risarcimento del danno richiesto, tuttavia, deve darsi atto che trattasi di danno contrattuale derivante da illegittimo recesso per cui va risarcito il danno derivante dall'inadempimento ex art. 1218 c.c. quale interesse positivo all'esatto adempimento. Tuttavia, trattandosi di prestazioni corrispettive va corrisposto l'importo delle retribuzioni maturate dalla data in cui il dipendente ha messo a disposizione le proprie energie lavorative mettendo in mora l'Amministrazione.

Tale messa in mora non risulta essere in atti.

Neppure vi è alcuna specifica indicazione dei contenuti oggettivi dell'asserito danno alla carriera, alla persona e per perdita di chances.

Ciò rende inaccoglibile, per difetto di allegazione prova, la pretesa in applicazione dei principi espressi da Cass. 6572/2006.

Secondo la Corte, infatti, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

Le spese vanno compensate in relazione alla parziale soccombenza del ricorrente ed alla natura complessa dell'attività di interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive invocate.



P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di **XXXXXXXX** a mantenere l'incarico di assistente tecnico AR02 presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi per 18 ore settimanali dalla data del conferimento (20 ottobre 2007) e sino alla data del 15 marzo 2008 e, per l'effetto, dichiara illegittima la revoca del predetto incarico;

rigetta ogni altro capo della domanda;

dichiara compensate le spese.

Siracusa, 22.4.2009

Depos

